

REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 58
del 27.12.2023

OGGETTO: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. N. 175/2016. Anno 2022.

L' anno Duemilaventitre il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12.04 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, alla seduta di INIZIO disciplina dal comma 1 dell' art. 30 della L.R. 06.03.1986, n 9, in sessione ORDINARIA, convocato con avviso scritto del 21.12.2023 prot. n. 21025, comunicato ai consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale. Risultano all' appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	PISCITELLO ROSARIA	PRESIDENTE	X	
02	MICELI MAURO	CONSIGLIERE	X	
03	MARINARO SANTINA	CONSIGLIERE	X	
04	TUDISCA FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
05	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	X	
06	GENOVESE CONCETTA	CONSIGLIERE	X	
07	LONGO MARIO	CONSIGLIERE	X	
08	LONGO ARCANGELO	CONSIGLIERE	X	
09	LONGO ROSARIO	CONSIGLIERE		X
10	SERRUTO ARCANGELO	CONSIGLIERE		X

Assegnati n. 10 – In carica n. 10 – Presenti n. 08 - Assenti 02
Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.
Assume la Presidenza la Sig.ra Piscitello Rosaria nella sua qualità di Presidente di Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela. La seduta è pubblica.
Sono presenti: Sindaco Tudisca – il Vice Sindaco Barbera - Ass.ri - Scattareggia – Serruto.
Vengono designati scrutatori i consiglieri: Matassa – Tudisca – Longo Arcangelo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- ^ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ^ Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione e comunica che la stessa è corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Invita il proponente a illustrare l'argomento.

Il consigliere LONGO Arcangelo, chiesta e ottenuta la parola, chiede chiarimenti sulla Società PRO.GE.TA spa e sulla Società Messina Acque.

Il SINDACO precisa che il Comune ha aderito alla Società PRO.GE.TA spa nel 1994 che oggi risulta inattiva e non vi sono informazioni utili per effettuare l'alienazione. Riguardo alla Società Messina Acque comunica che la stessa non si è ancora costituita; che sono stati nominati presso i Comuni i Commissari per l'adozione della deliberazione di adesione. Alcuni Comuni hanno presentato ricorso al Tar avverso le deliberazioni commissariali la cui richiesta di sospensiva è stata rigettata e riferisce che l'udienza per il merito è stata fissata a febbraio 2024.

Il consigliere LONGO Arcangelo, riottenuta la parola, chiede se il Comune di Tusa rientra tra i ricorrenti.

Il SINDACO risponde in senso negativo.

Il consigliere LONGO Arcangelo, riottenuta la parola, dichiara di astenersi.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che riporta il seguente risultato: favorevoli 7 – astenuto n. 01 (cons. Longo Arcangelo).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 19 del 20.12.2023, acquisito al protocollo comunale in pari data al n. 20970;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Anno 2022".

COMUNE DI TUSA
Città' Metropolitana di Messina

Revisore Unico

lì 20.12.2023



**Al Responsabile della Direzione
Economico/finanziaria**

Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Sindaco

Al Segretario Generale

All'Assessore al Bilancio

Oggetto: Verbale N.19/2023

La presente per

trasmettere in allegato

- copia della documentazione indicata in oggetto.

Rimanendo a Vs. disposizione, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Revisori Unico dei Conti



(Dot. Giuseppe SPANO)

COMUNE DI TUSA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Revisore Unico dei Conti

VERBALE N.19 DEL 20/12/2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di dicembre si è riunito

Il Revisore Unico

nominato con delibera consiliare n. 2 del 15/01/2021, ed insediatosi nelle proprie funzioni il giorno 02/02/2021 con verbale n.2 del 03/02/2021, nella presenza del dott. Giuseppe Spanò, al fine di esprimere parere sulla proposta di deliberazione di C.C. n.55 del 19/12/2023, trasmessa con nota pec del 19/12/2023, ad oggetto: "**Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art.20 D.lgs. n.175/2016- anno 2022.**"

Il Revisore Unico

Esaminata la proposta di delibera di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Verificato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";



Vista la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017, approvata con delibera di C.C. n. 37 del 14.09.2017;

Vista la deliberazione n.40 del 27.12.2022 relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tusa al 31.12.2021;

Vista la Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione dalla quale risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

Considerato che, in base alla proposta in esame:
nessuna modifica interviene nell'assetto delle partecipazioni dell'Ente, tranne che per la partecipazione presso la società PRO.GE.TA. , allo stato risultante INATTIVA, e per la quale il Comune non è riuscito ad ottenere informazioni su amministratori e sindaci ancora in carica e per la quale pertanto il Comune attiverà le procedure di dismissione.

Preso atto altresì che sulla proposta di delibera di C.C. n. 55 del 19/12/2023 è apposto:

- a) il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.12.2023 dal Responsabile Area Contabile Antonietta Alfieri;
- b) il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 19.12.2023 dal Responsabile Area Contabile Antonietta Alfieri;

per quanto sopra esposto, prende atto e esprime parere


Favorevole

sulla proposta di deliberazione di C.C. n. 55 del 19/12/2023.

20.12.2023

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Spanò



Proposta di deliberazione di C.C. n. 55 del 19/11/2023

PROPONENTE: Bemolaco

Oggetto: Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Anno 2022.

PREMESSO che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., “... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

DATO ATTO che il comma 2 del citato art. 20 stabilisce che: I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RICHIAMATA la precedente revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016, come modificato dal D. Lgs 100/2017, approvata con delibera di C.C. n. 37 del 14.09.2017;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di C.C. n. 40 del 27.12.2022 relativa alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tusa al 31.12.2021;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 20, c. 4 del T.U.S.P. l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

RITENUTO che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

DATO atto che il Comune con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.12.1994 ha aderito all'Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni, provvedendo all'acquisto di n. 5 azioni per l'importo complessivo di cinque milioni di lire oggi € 2.582,28;

ACCERTATO che, alla data della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- 1) Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa) titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della medesima Legge;

- 2) Società ATO ME 1 spa in liquidazione, costituita ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale provinciale ME 1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001;
- 3) Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. che svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo locale e nazionale.
- 4) Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni;

VISTO la nota acquisita al protocollo comunale in data 5.12.2023 al n. 20534 con la quale l'ATO Me1 spa in liquidazione ha fornito parte delle informazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

VISTA la nota del 7.12.2023 prot. n. 20600 con la quale sono state richieste alla SSR Messina Provincia Società Consortile spa, alla Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla periodica razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del DLgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota di riscontro della SRR Messina Provincia datata 7.12.2023 e acquisita al protocollo comunale in data 11.12.2023 al n. 20624 e la successiva acquisita al protocollo comunale in data 12.12.2024 al n. 20690 dalle quali si evincono parte delle informazioni richieste ai fini dell'adempimento di cui al citato art. 20;

PRESO ATTO che la Società GAL Nebrodi non ha fatto pervenire alcuna informazione in merito;

ACCERTATO che per la Società PRO.GE.TA SPA da visura camerale eseguita in data 19.12.2023 risulta: Stato Attività INATTIVA;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria alla SRR Messina Provincia e all'ATO ME 1 spa in liquidazione sono esplicazione di un obbligo di legge e quindi, coerente, con le finalità dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la partecipazione societaria al GAL Nebrodi consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolta dalla stessa prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale;

RITENUTO per la Società PRO.GE.TA SPA procedere alla sua dismissione stante l'inattività della Società nei confronti della quale non è stato possibile reperire informazioni su amministratori e sindaci ancora in carica e pertanto, al momento, non è possibile stabilire modalità di attuazione della cessione/alienazione, né indicare i tempi per l'eventuale perfezionamento dell'operazione;

RITENUTO che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni possedute nelle predette Società attive alla data del 31.12.2022;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con determinazione sindacale n. 10 del 31/3/2016 ed i risultati dello stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.;

VISTO la Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale dalla quale risulta l'esito della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. e, D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tusa alla data del 31.12.2022, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
- 2) di dare atto che non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute nelle Società attive;
- 3) di dismettere la partecipazione presso la Società PRO.GE.TA SPA, allo stato risultante INATTIVA nei confronti della quale non è stato possibile reperire informazioni su amministratori e sindaci ancora in carica e pertanto, al momento, non è possibile stabilire modalità di attuazione della cessione/alienazione, né indicare i tempi per l'eventuale perfezionamento dell'operazione;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) di inviare l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "Partecipazioni" del Dipartimento stesso dal sito: <https://portalesoro.mef.gov.it>;
- 6) di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 7) di pubblicare la deliberazione sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.

IL PROPONENTE



CITTA' DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

Relazione tecnica sulle società partecipate. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

(Allegata sub A alla deliberazione di C.C. n. 58 del 27.12.2023)

1. Premessa:

La legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha previsto all'articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il citato comma 611 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la realizzazione del processo di razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha stabilito che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definissero ed approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Ha inoltre stabilito che tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, fosse trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Il Comune di Tusa ha approvato il proprio Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie con determinazione del Sindaco.

Il Piano è stato trasmesso, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tusa, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Enti controllati".

L'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014 stabilisce che entro il 31 marzo 2016 sia predisposta, da parte degli stessi organi che definirono ed approvarono il Piano, una relazione sui risultati conseguiti, anch'essa da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

La Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso la deliberazione n. 61/2016/INPR, adottata nella camera di consiglio del 19.02.2016, avente ad oggetto "*Criteri per la verifica dei piani di razionalizzazione delle società partecipate*".

La deliberazione procede all'esame delle disposizioni normative di riferimento allo scopo di segnalare alle amministrazioni interessate eventuali inadempienze, anomalie ed incongruenze nell'applicazione delle predette disposizioni.

La Corte si sofferma su alcuni aspetti ritenuti importanti in materia quali l'effettiva necessità della partecipazione in riferimento alla missione istituzionale dell'Ente, l'effettiva produzione di servizi di interesse generale avuto riguardo al rapporto costi/benefici, l'appropriatezza del modulo gestionale e la comparazione con moduli alternativi, la capacità della gestione di proseguire in modo efficace, economico ed

efficiente, l'analisi dei risultati economici e la gestione finanziaria degli organismi partecipati, evidenziando le finalità perseguite dal legislatore in tale ambito. Prosegue la Corte evidenziando che le valutazioni circa il mantenimento delle partecipazioni *“risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili dalla Sezione regionale”*.

Il Comune con determinazione sindacale n. 10 del 31.3.2016 ha integrato la relazione tecnica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie alla luce dei dati tecnici richiesti e acquisiti dalle Società alle quali il Comune aderisce;

Tale integrazione è stata trasmessa, tramite pec, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sicilia, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Tusa, sezione “Amministrazione trasparente”.

2. Partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, la cui relazione tecnica è stata integrata con determinazione sindacale, questo Comune partecipava al capitale delle seguenti Società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,69
3	G.A.L. NEBRODI – SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.12.1994 ha aderito all'Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni, provvedendo all'acquisto di n. 5 azioni per l'importo complessivo di cinque milioni di lire oggi € 2.582,28.

Detta Società da visura camerale risulta INATTIVA.

3. Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie al 23 settembre 2016

Il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 disciplina il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Ai sensi del predetto T.U.S.P. - art. 4, comma 1 - le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune, fermo restando quanto sopra detto, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., di seguito indicate:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni

pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

Il comma 3 del citato art. 4 prevede che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 14.9.2017 ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 e dalle risultanze finali è emerso il mantenimento delle seguenti società per le motivazioni a fianco di ciascuna segnate:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.	Motivazioni della scelta
1	ATO ME 1 SPA IN LIQUIDAZIONE	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265	Obbligo di legge
2	S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,69	Obbligo di legge
3	G.A.L. NEBRODI – SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	Promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.12.1994 ha aderito all'Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni, provvedendo all'acquisto di n. 5 azioni per l'importo complessivo di cinque milioni di lire oggi € 2.582,28.

Detta Società da visura camerale risulta INATTIVA.

La ricognizione straordinaria delle società partecipate è stata pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di 1° livello "Enti controllati", sotto-sezione di 2° livello "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016. L'esito della ricognizione è stato inviato al Dipartimento del Tesoro e copia del provvedimento è stato inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016, il Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

4. Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire il cosiddetto "perimetro delle società" da considerare all'interno del Piano di razionalizzazione.

I soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a *tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni Pubbliche*. Dalla lettura anche delle definizioni fornite dal TUSP nell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio.

Dalla lettura combinata dell'articolo 24 e dell'articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle "partecipazioni indirette" inoltre, ai sensi del TUPS sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la "tramite" non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.12.1994 ha aderito all'Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni, provvedendo all'acquisto di n. 5 azioni per l'importo complessivo di cinque milioni di lire oggi € 2.582,28;

Detta Società da visura camerale risulta INATTIVA.

Dall'analisi eseguita non risultano partecipazioni indirette a Società ma solo partecipazioni dirette, come di seguito riportate:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE

Progr es- sivo	Codice fiscale società	Denominazio ne società	Anno di costit u- zione	% Quota di parteci pa- zione	Attività svolta	Parte cipa- zione di contr ollo	Società in house	Quotata (ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	03279530830	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	2013	1,69	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	No	No	No	No
2	02658020835	ATO ME 1SPA in liquidazione	2002	0,265	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	No	No	No	No
3	02100540836	GAL NEBRODI società consortile a.r.l	1998	0,47	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	No	No	No	No

5. Raccolta di informazioni

Il Comune con deliberazione di C.C. n. 90 del 29.12.1994 ha aderito all'Agenzia PRO.GE.TA SPA, Agenzia di Programmazione Integrata e di Gestione Territoriale e Ambientale Società per Azioni, provvedendo all'acquisto di n. 5 azioni per l'importo complessivo di cinque milioni di lire oggi € 2.582,28;

Detta Società da visura camerale risulta INATTIVA.

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

La Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Messina Provincia – Società Consortile per azioni (**S.R.R. Messina Provincia Società Consortile spa**) è titolare delle attività di cui agli artt. 200, 202 e 203 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i., come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2020 con le modalità di cui all'art. 15 della medesima legge.

La partecipazione del Comune alla stessa, pertanto, deriva da un obbligo di legge.

La società **ATO ME1 spa in liquidazione**, costituita ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990, recepita dalla Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e s.m.i. per la gestione integrata dei rifiuti solidi urbani di competenza dei Comuni e della Provincia Regionale di Messina nell'Ambito Territoriale Provinciale ME1, individuato con decreto del Vice Commissario delegato dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella R.S. n. 280 del 19.4.2001, attualmente è gestita da un Collegio liquidatore e, quindi, alcuna azione di razionalizzazione può essere posta in essere dal Comune.

La società **GAL NEBRODI SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L** svolge attività di promozione di programmi di sviluppo locale in coerenza con il Piano di sviluppo locale e nazionale e la partecipazione alla stessa consente all'Amministrazione di condividere l'attività di promozione dello sviluppo socio economico e territoriale prendendo parte all'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi e i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Si ritiene che per la partecipazione sia coerente con le finalità perseguite dal comune.

La Società **PRO.GE.TA SPA** da visura camerale eseguita il 19.12.2023 risulta INATTIVA e quindi si ritiene procedere alla sua dismissione. Nei confronti della predetta Società non è stato possibile reperire informazioni su amministratori e sindaci ancora in carica e pertanto, al momento, non è possibile stabilire modalità di attuazione della cessione/alienazione, né indicare i tempi per l'eventuale perfezionamento dell'operazione.

La società **PATO Me1 spa** in liquidazione in data 5.12.2023 prot. 20534 ha fornito parte delle informazioni ai fini dell'assolvimento dell'obbligo relativo alla razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;

Al fine di procedere alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, anche alla luce delle linee guida emanate dal MEF, condivise dalla Corte dei Conti, sono state richieste con nota del 7.12.2023 prot. n. 20600 alla SSR Messina Provincia Società Consortile spa e alla Società GAL Nebrodi – Società Consortile a r.l. le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla periodica razionalizzazione delle partecipate pubbliche di cui all'art. 20 del DLgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

La società **SRR Messina Provincia** con nota datata 7.12.2023 e acquisita al protocollo comunale in data 11.12.2023 al n. 20624 e la successiva acquisita al protocollo comunale in data 12.12.2024 al n. 20690 ha fatto pervenire parte delle informazioni dalle quali non risultano tutti i dati richiesti nelle citate schede di rilevazione da inoltrare al Ministero e nel prospetto da trasmettere alla Corte dei Conti, dell'assolvimento degli obblighi di legge ;

La società **GAL Nebrodi** non ha fatto pervenire alcuna informazione in merito;

La società **PRO.GE.TA SPA** da visura camerale eseguita il 19.12.2023 risulta INATTIVA e nei confronti della stessa non è stato possibile reperire informazioni su amministratori e sindaci ancora in carica.

6. Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

In particolare:

	Tipologie di azioni	N. di partecipazioni
Partecipazioni da conservare	Partecipazioni da mantenere senza azioni di razionalizzazione	3
Partecipazioni da alienare	Società PRO.GE.TA SPA risulta INATTIVA e pertanto, al momento, non è possibile stabilire modalità di attuazione della cessione/alienazione, né indicare i tempi per l'eventuale perfezionamento dell'operazione.	1

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C			F
1	SRR Messina Provincia Società consortile per azioni	diretta	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.	1,69	Obbligo di legge
2	ATO ME 1SPA in liquidazione	diretta	Gestione integrata dei servizi di igiene ambientale	0,265	Obbligo di legge
3	GAL NEBRODI società consortile a.r.l	diretta	Promozione di programmi di sviluppo in coerenza con i piani di sviluppo regionale e nazionale	0,47	Coerenza con le finalità dell'Amministrazione

Tusa, 19/12/2023

Il Responsabile dell'area contabile
Rag. Antonietta Alfieri

Alfieri

PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 55 DEL. 19 (12/2023)

OGGETTO: : Razionalizzazione periodica partecipate pubbliche. Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016. Anno 2022.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 19/12/2023

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento, **comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Data, 19/12/2023

Il Responsabile dell'Area Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, _____

Il Responsabile dell'Area Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to Piscitello

Il Consigliere Anziano
F.to Miceli

Il Segretario Comunale
F.to Testagrossa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il 03 GEN. 2024
Dalla Residenza Comunale, li 03 GEN. 2024



Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)
